



di portierato in applicazione alla legge  
4 febbraio 1958, n. 23 e della legge 20 feb-  
braio 1958, n. 55. -

Il Direttore generale legge la se-  
guente relazione.

La Gazzetta ufficiale n. 40 del  
15 febbraio 1958 ha pubblicato la legge 4  
febbraio 1958, n. 23 contenente "norme per  
il conglobamento e perequazioni salariali in  
favore dei portieri ed altri lavoratori addet-  
ti alla pulizia e custodia degli stabili  
urbani."

In dipendenza di tale legge, che  
ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 1957,  
le voci costituenti i salari dei portieri  
vengono conglobate e sul totale dovuto  
viene applicato un aumento del 20%.

La legge inoltre parifica il tratta-  
mento economico delle donne a quello  
degli uomini.

La Gazzetta ufficiale n. 48 del  
25 febbraio 1958 ha inoltre pubblicato la  
legge del 20 febbraio 1958 n. 55 sulla  
"estensione del trattamento di reversibilità  
ed altre provvidenze in favore dei pensionati